

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE 17 luglio 2024, n. 359
Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Nella sede del Servizio Demanio Costiero e Portuale, via G. Gentile n. 52 BARI, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore titolare di E.Q. "Disciplina del Demanio Marittimo" dr. Luigi MONDELLI,
VISTA la L.R. n. 7/97 art. 4 e 5;
VISTA la delibera n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs.n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "*Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
VISTA la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 avente ad oggetto "*Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*";
VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 avente ad oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio alla dott.ssa Costanza Moreo;
VISTO l'A.D. 9 del 04/03/2022 del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, con cui alla dott.ssa Costanza Moreo è stato affidato l'incarico *ad interim* del Servizio "*Demanio Costiero e Portuale*";
VISTO l'A.D. n. 140 del 10/02/2021 con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha assicurato l'applicazione delle norme di cui all'art. 45 della L.R. n. 10/2007 circa l'adozione degli atti definitivi di competenza da parte dei dirigenti di Servizio e ha delegato gli stessi all'esercizio dei poteri di spesa sui capitoli di pertinenza;
VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti ufficiali sui siti informatici;
VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla competenza della Regione l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante "*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*";
VISTO l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "*Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo*";
VISTO l'A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "*Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata*";
VISTA la nota circolare del Servizio demanio Costiero e Portuale prot. n. 20923 del 29.09.2017;
VISTA la L.R. n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti";
VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante "*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*";
VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
VISTA la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

CONSIDERATO che

- Con A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio sono state fornite indicazioni riguardo allo svolgimento delle manifestazioni sportive di brevissima durata (fino a 5 giorni) e, con specifico riferimento a quelle consistenti in regate veliche, remiere, gare di pesca etc., è stata prevista la necessità di acquisire l'autorizzazione comunale per il posizionamento di boe/gavitelli e la successiva comunicazione del provvedimento comunale all'Ufficio Circondariale Marittimo territorialmente competente per l'emissione dell'ordinanza sotto il profilo della sicurezza della navigazione.
- A ben vedere, le attività sportive che si svolgono in mare non possono configurarsi quali occupazioni del demanio marittimo in senso proprio, poiché gli specchi acquei vengono utilizzati per un brevissimo periodo di tempo, per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, per esercitarvi attività di mero transito di natanti o addirittura di persone e gli stessi gavitelli/boe assolvono alla funzione di segnalamento marittimo collocati per un brevissimo periodo di tempo in maniera totalmente precaria ed immediatamente amovibile.
- L'esperienza svolta ha fatto rilevare che l'attivazione di due procedimenti paralleli per l'effettuazione della stessa manifestazione sportiva (uno finalizzato al conseguimento dell'autorizzazione comunale e l'altro all'emissione dell'ordinanza dell'Autorità Marittima), oltre a costituire un immotivato aggravio di oneri per l'utenza - atteso che tali manifestazioni non hanno carattere oneroso e non vi è la collocazione di strutture fisse - in fase attuativa pone frequentemente problemi organizzativi anche alle amministrazioni interessate, poiché spesso le date di svolgimento di tali eventi vengono repentinamente variate in funzione delle condizioni meteo marine, con conseguente difficoltà di coordinare la tempistica dei due procedimenti.
- La problematica esposta è stata esaminata nel corso della riunione tenutasi il 14 marzo 2024 presso il Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, con la partecipazione della Direzione Marittima di Bari, rilevando l'opportunità che le manifestazioni che si svolgono in mare siano subordinate esclusivamente all'emanazione dell'Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente, in raccordo con il Comune costiero.
- Nel corso della successiva riunione tenutasi il 26 giugno 2024, la problematica di cui trattasi è stata nuovamente esaminata in maniera congiunta dal Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, dalla Direzione Marittima di Bari e dall'ANCI Puglia, anche al fine di condividere il nuovo percorso procedurale per lo svolgimento di tali manifestazioni sportive di brevissima durata da farsi in mare. All'esito della riunione si è ritenuto opportuno snellire la procedura per lo svolgimento delle succitate manifestazioni sportive di brevissima durata da farsi in mare, considerando che le stesse sono da intendersi autorizzate *ipso iure* in ragione della loro naturale coerenza con i pubblici usi del mare e con la funzionalità a cui il demanio marittimo è destinato. Per tali ragioni si è considerato che, pur restando invariate le competenze del Comune in qualità di Ente gestore, è sufficiente che esse si svolgano esclusivamente in forza dell'Ordinanza dell'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione e previa comunicazione al Comune costiero.
- Inoltre, alla luce del vigente assetto normativo statale e regionale, concernente la autorizzazioni demaniali marittime, resta tuttora attuale la disciplina per le altre occupazioni di brevissima durata, senza fine di lucro, organizzate da Società e associazioni sportive riconosciute dal CONI, come già disposto con determinazione dirigenziale n. 344 del 08.06.2017.
- A tale proposito, il significato di brevissima durata deve intendersi come quel periodo limitato a pochi giorni e, comunque, non superiori a 5 (cinque), entro il quale dovrà svolgersi e terminare l'occupazione del demanio marittimo e, con il termine "senza fine di lucro", deve intendersi ogni attività non produttiva di gettito e svolta da Enti pubblici o da organismi dagli stessi riconosciuti.

RILEVATO che:

- Al fine della programmazione degli usi consentiti sul demanio marittimo, il Piano Regionale delle Coste

stabilisce (art. 5.3 – Aree di interesse turistico – ricreativo) che i Piani comunali, nell'ambito delle spiagge libere, individuino apposite aree adibite esclusivamente allo svolgimento delle predette attività di brevissima durata;

- in assenza dei P.C.C., l'Ente comunale autorizzante dovrà comunque eseguire almeno una verifica di massima circa l'idoneità della zona richiesta rispetto al sistema di tutela introdotto dal P.R.C.;
- conformemente al riparto di funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo operato dalla L. R. n. 17/2015, l'Ente deputato al rilascio delle autorizzazioni di brevissima durata è il Comune territorialmente competente, spetta, invece, alla Regione il compito di "emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite..," (art. 6, comma 1, lett. d).

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un nuovo atto di indirizzo, che confermi le indicazioni procedurali di carattere generale già disposte con l'A.D. n. 344 del 08.06.2017 per le manifestazioni sportive di brevissima durata e senza scopo di lucro, e introduca, invece, una nuova disciplina per l'esercizio di manifestazioni da svolgere in mare, quali ad esempio regate veliche, remiere, gare di pesca, gare natatorie etc....

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale 17/2015, le seguenti linee guida relative alle occupazioni di brevissima durata del demanio marittimo per lo svolgimento di attività e competizioni sportive organizzate dai soggetti rientranti nelle categorie di cui alla L. R. 33/2006, ovvero società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come di seguito descritte:
 1. l'uso delle zone demaniali marittime, ove limitato a un periodo di brevissima durata, ossia fino a 5 giorni, per manifestazioni sportive senza fini di lucro e organizzate da società, associazioni o federazioni sportive riconosciute dal CONI, è consentito, senza alcuna formalità istruttoria, mediante autorizzazione comunale;
 2. la domanda deve essere presentata al Comune territorialmente competente con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'evento, comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento;
 3. l'autorizzazione comunale dovrà essere adottata prima dell'evento e dovrà indicare le condizioni a cui è sottoposta l'utilizzazione del bene demaniale, inclusa la remissione in pristino stato dei luoghi al termine della manifestazione;
 4. con specifico riferimento alle manifestazioni sportive di brevissima durata che si svolgono in mare – come, ad esempio, regate veliche, remiere, gare natatorie, gare di pesca etc. - per gli aspetti afferenti alla gestione del demanio marittimo le stesse possono ritenersi naturalmente legittimate, poiché nella loro essenza sono coerenti con i pubblici usi del mare e con la funzionalità a cui il demanio

marittimo è destinato e svolgono un'importante funzione culturale e sociale di sensibilizzazione ed interesse verso il mare e le attività nautiche ad esso collegate. Pertanto, tali manifestazioni non necessitano di un'ulteriore specifica formale autorizzazione da parte del Comune costiero, ma, per il loro ordinato e sicuro svolgimento, necessitano solo dell'adozione dell'Ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione e della disciplina del traffico marittimo da parte dell'Autorità Marittima. Stante la competenza comunale alla gestione del demanio marittimo e l'esigenza di coordinamento tra gli enti procedenti, il richiedente, inoltrando l'istanza di adozione dell'Ordinanza all'Autorità Marittima, deve darne contestuale comunicazione al Comune territorialmente competente che, ordinariamente, entro il termine di 10 giorni prima della data prevista per la manifestazione, può comunicare eventuali osservazioni all'Autorità Marittima o, qualora ritenga che vi sono motivi ostativi allo svolgimento di essa, adottare un provvedimento impeditivo della stessa e darne comunicazione all'Autorità Marittima. Nel caso di richieste di manifestazioni in date concomitanti, il Comune, in qualità di ente gestore del demanio marittimo, con proprio provvedimento dispone la priorità della manifestazione da svolgere, tenendo conto del più rilevante interesse pubblico. Invece, è comunque necessaria l'autorizzazione del Comune se, per lo svolgimento di tali manifestazioni, si debbano effettuare occupazioni del demanio marittimo a terra.

- Il presente provvedimento revoca e sostituisce l'atto dirigenziale n. 344 del 08.06.2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto *"Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata"*.
- Il presente provvedimento, immediatamente efficace:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente ed adottato in unico originale;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Pubblicità legale" - sottosezione "Albo pretorio on-line";
 - sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione - "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti Amministrativi";
 - sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
 - sarà trasmesso, a mezzo pec, all'ANCI-Puglia e ai Comuni costieri della Regione Puglia, alla Direzione Marittima di Bari e all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata per opportuna conoscenza;
 - sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Disciplina del demanio marittimo

Luigi Mondelli

Il Dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale

Costanza Moreo